

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5327 del 17/10/2022
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - MIGLI PAOLO - CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE RISULTANTE DALLA TOMBINATURA DEL RIO CARONA IN COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC) - USO: PARCHEGGIO A FRUIZIONE PUBBLICA - CODICE PROCEDIMENTO: PCPPT1756 - SINADOC: 15596/2021
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5578 del 17/10/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno diciassette OTTOBRE 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - MIGLI PAOLO - CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE RISULTANTE DALLA TOMBINATURA DEL RIO CARONA IN COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC) – USO: PARCHEGGIO A FRUIZIONE PUBBLICA - CODICE PROCEDIMENTO: PCPPT1756 - SINADOC: 15596/2021**

**LA DIRIGENTE**

**VISTI:**

- il R.D. 25/07/1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la L. 05/01/1994, n.37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la L. 07/08/1990, n. 241 ss.mm. e ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la L.R. 14/04/2004, n. 7, Capo II, ss.mm. e ii “ Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/04/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la L.R. n. 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 – n. 1694 del 2017 – n. 1740 del 2018 e n. 1717 del 2021;
- il D.Lgs. 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997”;
- la L.R. 21/04/1999, n. 3 e ss.mm. e ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la L.R. 30/07/2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto

che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE);

- la D.G.R. n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

**DATO ATTO CHE:**

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2015 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**PREMESSO** che, dalla documentazione agli atti, risulta quanto segue:

- in data 14/04/2003 il signor Migli Angelo (C.F.: MGLNGL54E22G535F), ha presentato all'allora competente Servizio Provinciale Difesa del Suolo Risorse Idriche e Forestali di Piacenza, istanza di concessione (assunta al protocollo regionale con il n. 1936/2003), successivamente integrata con nota del 03/04/2004 (assunta al protocollo regionale con il n. 14477/2004), per l'occupazione del terreno demaniale risultante dalla tombinatura del Rio Corona, in Comune di Castel San Giovanni (PC) ed identificato catastalmente al fronte dei mappali 243, 242 e 347 del foglio 27 del N.C.T. del precitato Comune, da destinarsi a "parcheggio pubblico" (*anche a servizio dei clienti dell'attività commerciale situata nell'immobile adiacente di proprietà del signor Migli Angelo e affittato alla Società Basko S.p.A.*) - Codice Procedimento: PCPPT1756;
- il Servizio regionale competente ha avviato l'iter istruttorio della precitata istanza (arrivato alle fasi conclusive), senza tuttavia procedere al rilascio del titolo concessorio;

**VERIFICATO**, sulla base della documentazione agli atti, che i terreni demaniali richiesti in concessione sono risultanti dalla tombinatura del Rio Carona, in Comune di Castel San Giovanni (PC), realizzata:

- in parte dall'Amministrazione Comunale nel 1991, a seguito di autorizzazione idraulica Rep. n. 4187

01/10/1991, a firma del Responsabile del Servizio Provinciale Difesa Suolo Risorse Idriche e Forestali Regione Emilia Romagna (con la quale è stata rilasciata al Comune di Castel San Giovanni, in applicazione del T.U. n. 523 del 1904, l'autorizzazione alla posa di una condotta fognaria entro il Rio Carona e al tombamento del precitato corso d'acqua, in Comune di Castel San Giovanni (PC), lungo la S.S. n. 412 della Val Tidone, a valle del ponte sulla circonvallazione - Via Allende);

- in parte dalla Società Basko S.p.A., a seguito di autorizzazione idraulica n. 745 del 07/02/2002 a firma del Responsabile del Servizio Provinciale Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali Regione Emilia Romagna (con la quale la Società Basko S.p.A. è stata autorizzata all'esecuzione del prolungamento della già esistente sopra descritta tombinatura del Rio Carona in Comune di Castel San Giovanni, zona a valle del ponte sulla Circonvallazione / via S. Allende);

**CONSIDERATO** che il Comune di Castel San Giovanni con nota del 11/08/2004, acquisita agli atti del Servizio Tecnico Bacini Trebbia e Nure di Piacenza della Regione Emilia Romagna il 16/08/2004 (protocollo regionale n. 65428), nel comunicare la rinuncia all'utilizzo dell'area di risulta da destinarsi ad uso pubblico ha comunque ribadito che *“l'utilizzo di detto parcheggio da parte del dott. Angelo Migli soddisfa anche le esigenze di codesta Amministrazione”*;

**RITENUTO**, quindi, poiché l'esercizio della concessione qui rilasciata è vincolata dall'obbligo di garantire un uso pubblico del parcheggio di applicare le riduzioni del canone consentite dall'art. 20, comma 6, della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii. (nella fattispecie, pari al 50%);

**VISTA** la nota del 21/05/2021, assunta al protocollo ARPAE con il n. 80647 in pari data (successivamente integrata con nota pervenuta il 31/12/2021 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 00010 in data 03/01/2022), con la quale il signor Migli Paolo (C.F.: MGLPLA92E29C261L), ha chiesto il subentro alla sopra descritta istanza presentata al Servizio Regionale competente dal padre, sig. Migli Angelo, la cui istruttoria si è interrotta il 31/01/2007 (data in cui è stata assunta al protocollo n. PG/07/28950 dell'allora Servizio Tecnico Bacini Trebbia e Nure di Piacenza – Regione Emilia Romagna la lettera del signor Migli Angelo datata 22/12/2006 con la quale venivano trasmesse n. 2 marche da bollo dell'importo di 14,62 €, le ricevute di pagamento del canone 2006 e del deposito cauzionale, nonché le spese istruttorie);

**PRESO ATTO** della documentazione trasmessa dal signor Migli Paolo, a corredo della richiesta sopra descritta, finalizzata alla conclusione dell'iter concessorio a suo tempo avviato e al rilascio, a proprio favore, della concessione inizialmente chiesta da Migli Angelo (atto di donazione – rep. notarile n. 117.643 – n. 28687 della raccolta – registrato all'Ufficio delle Entrate di Piacenza in data 14/01/2020 con il n. 390 – dal quale si evince che il signor Migli Paolo è il nuovo proprietario dei mappali 242, 243, 347, del foglio 11 N.C.T. del Comune di Castel San Giovanni);

**PRESO, ALTRESÌ, ATTO:**

- delle pubblicazioni avvenute, ai sensi della L.R. n 7/2004, in data 26/05/2004 sul BURERT (parte seconda) n. 66 e in data 02/02/2022 sul BURERT (parte seconda) n. 23, riguardo alle quali, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- dei pareri favorevoli, alcuni con prescrizioni, espressi, per quanto di competenza, dai seguenti Enti:
  - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Piacenza (nota pervenuta il 14/07/2022 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 116659);
  - Comune di Castel San Giovanni (PC) - nota pervenuta il 03/02/2022 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 17711;

**ACCERTATO CHE:**

- sono state corrisposte le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni, fino all'anno 2022 (accordata la richiesta eccezione della prescrizione dei canoni dal 2007 al 2016);
- è stata versata la somma pari a € 3.443,50 a titolo di deposito cauzionale (1.575,00 € in data 22/12/2006 dal signor Migli Angelo rinunciatario in favore di Migli Paolo, come da nota assunta al protocollo ARPAE n. 167571 del 12/10/2022, ed € 1.868,5 in data 11/10/2022);

**RESO NOTO CHE:**

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'incarico di funzione "PC-Demanio idrico - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza dell'ARPAE dell'Emilia Romagna, Giovanna Calciati;
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi

dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it);

**RITENUTO, INFINE**, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione di cui trattasi;

**ATTESTATA** la regolarità amministrativa;

#### **DETERMINA**

*per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:*

- a) **di assentire**, ai sensi della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., al signor Migli Paolo (C.F. MGL-PLA92E29C261L), la concessione per l'occupazione di porzione di area demaniale di circa 970 m<sup>2</sup> di superficie, come risulta dalla tombinatura di un tratto di 100 m di lunghezza del Rio Carona, per uso parcheggio a fruizione pubblica, ubicata in Comune di Castel San Giovanni (PC), in Via S. Alende e censita al N.C.T. del succitato Comune al foglio 11 fronte mappali 243 e 876 (già mappali 276 e 242/p), come da planimetria acclusa al Disciplinare, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale - Cod. Proc. PCPPT1756;
- b) **di stabilire che** la concessione è valida per **anni 6 (sei)** a partire dalla data di adozione del presente atto;
- c) **di approvare** il Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dal Concessionario in data 11/10/2022;
- d) **di prescrivere** il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nell'allegato Disciplinare di concessione;

#### **DÀ ATTO CHE**

- quanto dovuto per i canoni, fino all'anno 2022, è stato pagato;
- l'importo richiesto a titolo di deposito cauzionale, quantificato in € 3.443,50 è stato versato;
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità

dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti;

- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- il presente provvedimento:
  - con i relativi allegati dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
  - **deve essere assoggettato a registrazione fiscale da parte del concessionario entro il termine di 20 giorni dalla data di adozione dello stesso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131;**

#### **RENDE NOTO CHE**

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

#### **RENDE, INFINE, NOTO CHE**

- si provvederà a notificare il presente provvedimento al concessionario e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

**La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza**

**dott.a Anna Callegari**

**(originale firmato digitalmente)**

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata al signor Migli Paolo – C.F.: MGL-PLA92E29C261L, ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PCPPT1756.

**Art. 1 - Oggetto della concessione**

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale di circa 970 m<sup>2</sup> di superficie, come risulta dalla tombinatura di un tratto di 100 m di lunghezza del Rio Carona, per uso parcheggio fruibile dal pubblico, ubicata in Comune di Castel San Giovanni (PC), in V. S. Allende e censita al N.C.T. del succitato Comune (PC) al foglio 11 fronte mappali 243 e 876 (già mappali 276 e 242/p), come da elaborato planimetrico allegato (sub 1).

**Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione**

1. La concessione ha la durata di anni **6 (sei)** a partire dalla data di adozione del provvedimento di concessione.
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

**Art. 3 - Revoca e/o decadenza**

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'occupazione risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
  - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
  - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,
  - il mancato pagamento di due annualità di canone,

- la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla base di direttiva di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.
3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

#### **Art. 4 - Canone , cauzione e spese**

1. Il canone dovuto per l'anno 2022 ammonta a € **3.443,50**.
2. Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015; il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno.
3. L'importo del deposito cauzionale, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene quantificato, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nell'importo di € **3.443,50**.
4. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale del Concessionario, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico del Concessionario medesimo.
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

#### **Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità**

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di

apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

#### **Art. 6 - Obblighi e condizioni generali**

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
  - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
  - la conservazione dei beni concessi,
  - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

#### **Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico**

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dalla “Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza” assunto al prot. ARPAE n. 116659 del 14/07/2022 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale (sub 2).

#### **Art. 8 - Sanzioni**

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall’art. 21 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

#### **Sub 1 - Planimetria**



**Il sottoscritto Migli Paolo (C.F. MGLPLA92E29C261L), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.**

**In data 11/10/2022, firmato per accettazione, dal Concessionario.**

SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE EMILIA

LA DIRIGENTE DELL'AREA

UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - PIACENZA

FEDERICA PELLEGRINI

Alla c.a.  
ARPAE-SAC Piacenza  
aopoc@cert.arpa.emr.it

COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI  
[comune.castelsangiovanni@sintranet.legalmail.it](mailto:comune.castelsangiovanni@sintranet.legalmail.it)

e, p. c.  
Sig. Paolo Migli  
[raiconsulenze@pec.it](mailto:raiconsulenze@pec.it)

**OGGETTO: RICHIESTA PARERI - L.R. 7/2004 - Subentro alla domanda presentata dal Sig. Angelo Migli per l'ottenimento della concessione per l'occupazione di area del demanio idrico di risulta dalla copertura del rio Carona nell'abitato del comune di Castel San Giovanni ( Pc ). SINADOC 1596/21 CODICE PROCEDIMENTO PCPPT1756. Parere idraulico di competenza.**

Vista:

la richiesta di ARPAE-SAC di Piacenza assunta al protocollo del Servizio scrivente al N. 0001031.E del 12/01/2022 relativa all'oggetto;

Esaminata:

la documentazione allegata agli atti afferente ad area demaniale derivante da tombinatura del rio Carona, per una superficie complessiva di 970 mq e una lunghezza di 100 m a fronte dei mappali censiti all' N.T.C. del comune di Castel San Giovanni ( Pc ) foglio 27 mappale 243 e 876 ( già mappali 347 e 242/parte ) - la tombinatura del sopracitato tratto del Rio Lora è stata realizzata in parte dal comune di Castel San Giovanni (muro in sinistra) e in parte dal BASKO Spa cui è subentrato Migli Angelo) con dimensioni di 5,80 m \* 3,00 m e una lunghezza di 45, 00 m;

la richiesta relativa alla concessione senza realizzazione di opere e il subentro;

Esperito il sopralluogo in data 21/06/2022 da parte del funzionario Ing. Daniele Perazzi

Visti:

- la LR 7/2004 e le competenze del Servizio scrivente in quanto Autorità Idraulica ai sensi del T.U. R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche e successive modifiche ed integrazioni;

Via Santa Franca 38  
29121 Piacenza

tel 0523 308 711  
fax 0523 308 716

Email: [stpc.piacenza@regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.piacenza@regione.emilia-romagna.it)  
PEC: [stpc.piacenza@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.piacenza@postacert.regione.emilia-romagna.it)

- la L.R. 13/2015, con la quale è stata approvata la riforma del sistema di governo regionale e locale, ed in particolare l'articolo 19 comma 5, che affida alla scrivente Agenzia le funzioni afferenti al rilascio del nulla osta idraulico e delle autorizzazioni idrauliche per i tratti di competenza;
- le normative tecniche di settore;

Rilevato:

che il rio Carona, corso d'acqua pubblico n° 327 come da D.R. 13/05/1937, nel tratto considerato risulta tombinato;

Considerata:

- la destinazione d'uso dichiarata nella richiesta di concessione oggetto di subentro a livello di titolarità ( uso parcheggio pubblico);
- la nota in data 03/02/2022 dell' ufficio Sviluppo Urbano, comune di Castel San Giovanni, con il quale è stato espresso parere favorevole in relazione agli aspetti di competenza (con particolare evidenza a quelli di carattere urbanistico, edilizio e paesaggistico )

si esprime

#### NULLA- OSTA

ai soli fini idraulici ai sensi del RD 523/1904, nei limiti di competenza del Servizio, fatti salvi i diritti dei terzi, alla richiesta di subentro alla concessione di area demaniale di superficie complessiva di 970 mq e una lunghezza di 100 m identificata catastalmente a fronte dei mappali censiti all' N.T.C. del comune di Castel San Giovanni ( Pc ) foglio 27 mappale 243 e 876 ( già mappali 347 e 242/parte ), secondo le seguenti prescrizioni:

Art. 1 - L'uso richiesto non dovrà arrecare alcun danno alle opere idrauliche presenti. Il concessionario sarà obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area e del manufatto oggetto di concessione;

Art. 2 - Qualora le caratteristiche idrauliche del corso d'acqua dovessero subire modifiche, il concessionario sarà tenuto a cessare l'utilizzo dell'area, senza che ciò gli crei nessun diritto, come da richiesta dell'organo idraulico competente.

Art. 3 - La presente concessione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi e pertanto il concessionario sarà ritenuto unico e solo responsabile:

- del rispetto delle norme in materia di acque pubbliche;
- del rispetto delle norme di sicurezza per l'incolumità pubblica e privata;

- dei danni e degli infortuni che per effetto dell'uso posto in essere potranno eventualmente derivare a persone, animali e cose, alla proprietà pubblica e privata, durante il periodo di validità della concessione e terrà sollevata e indenne l'amministrazione regionale/il competente organo idraulico da controversie e molestie, anche giudiziali, o da richieste di danni che le potesse venire per effetto dell'uso;
- dell'adozione dei provvedimenti che sarà tenuto ad adottare per prevenire danni ed infortuni.

Art. 4 - La sicurezza dei luoghi (nei confronti delle piene ma anche di ogni altro aspetto derivante dall'uso dell'area) è a totale carico del concessionario e questo Servizio non entra nel merito delle modalità che Egli vorrà mettere in atto per assicurarla; il concessionario è individuato, a tutti gli effetti, quale "custode" dell'area in concessione;

Art. 5 - Eventuali interventi da parte di Soggetti Autorizzati dal Servizio scrivente, nell'ambito di aspetti di competenza, sono da ritenersi prioritari all'uso richiesto, imponendo al concessionario la rimozione dei ripari/protezioni messi in opera a tutela della sicurezza dei luoghi e delle eventuali opere realizzate.

Art. 6 - La concessione potrà essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragione di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004 e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo in essere risulti incompatibile con lavori o modifiche che il Servizio dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.

Art. 7 - La revoca della concessione non creerà nel concessionario nessun diritto, mentre comporterà l'obbligo per lo stesso, di apportare le modifiche necessarie nonché la riduzione in pristino stato dell'area concessa, nel termine che gli verrà fissato dalla Autorità idraulica di riferimento e dal concedente.

La concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli aventi diritto.

Cordiali saluti

Federica Pellegrini  
firmato digitalmente

DP

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**